



# COMUNE DI MONTEFLAVIO

## (Città Metropolitana di Roma Capitale)

Via IV Novembre, 24 00010 – Monteflavio

Codice Fiscale 86001870582 – Tel 077469576 Fax 0774602707

Email: [prot@comune.monteflavio.rm.it](mailto:prot@comune.monteflavio.rm.it) Pec: [protocollo.comune.monteflavio@pec.it](mailto:protocollo.comune.monteflavio@pec.it)

Numero Registro Generale 12

### ORDINANZA SINDACALE

#### Numero 12 Del 29-12-2025

SINDACO

Oggetto:	<b>DIVIETO GIOCO DEL PALLONE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE III E NEL CENTRO ABITATO</b>
----------	---

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di dicembre, nella Sede Comunale

#### IL SINDACO

**Viste** le numerose segnalazioni ricevute da parte dei proprietari di immobili siti in Piazza Vittorio Emanuele III e in Piazza della Regina che hanno subito danni alle proprie abitazioni da parte di forti colpi con palloni da gioco, chiedendo l'adozione di provvedimenti finalizzati a prevenire il ripetersi di tali spiacevoli episodi e a tutelare la sicurezza, la quiete pubblica e dei residenti e l'integrità delle abitazioni e del patrimonio pubblico;

**Considerato** inoltre che in Piazza Vittorio Emanuele III sono presenti l'albero di Natale e il presepe allestiti dalla Pro Loco Monteflavio, che hanno anche essi subito dei danni negli ultimi giorni;

**Considerato** che:

- I giochi con il pallone determinano disturbo alla quiete dei cittadini nonché pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico, col danneggiamento di beni;
- Le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali delle persone, in quanto impediscono l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo dei residenti e determinano un elevato rischio per la tutela di beni privati e pubblici;

**Valutata** la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti per scoraggiare l'utilizzo nelle aree citate del gioco del pallone che possa causare danni a cose e/o persone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000;

**Visto** l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

## **ORDINA**

1. Che nel centro storico del Comune di Monteflavio sia vietato il gioco del pallone in qualsiasi forma con l'utilizzo di palloni che possano recare danno come i palloni da calcio, pallavolo e basket in cuoio, pelle e Super Santos;
2. Che nel centro storico del Comune di Monteflavio sia vietato ogni tipo di gioco o attività che venga svolta su pareti o porte di abitazioni private, edifici comunali ed edifici religiosi;
3. Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza, tramite l'utilizzo di un pallone che per peso e consistenza sia oggettivamente inoffensivo ed idoneo a produrre danni a persone e/o cose.

## **DISPONE**

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione nel territorio Comunale;
- Che il Comando di Polizia Locale congiuntamente con le Forze dell'Ordine sono incaricati della sorveglianza di quanto contenuto nella presente Ordinanza e dalle successive disposizioni di applicazioni di sanzioni amministrative;
- Che sia trasmessa copia della presente Ordinanza a tutte le Forze di Polizia che operano sul territorio (Polizia Provinciale – Polizia Locale – Carabinieri) affinché vigilino sul rispetto di quanto disposto;
- Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, nel sito web Istituzionale, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del TUEL D. Lgs.vo 267/2000 e nelle altre forme previste per legge.

## **AVVERTE**

- che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, oltre ad essere perseguite penalmente ai sensi dell'art. 650 del Cod. Penale, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 così come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che sarà riscossa in conformità alle modalità specificate nella Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e ricorso per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**

Ugolini Giovanni

*Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*